

N. 104/2025 PU



RG 8/26 LR - CONTR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà -Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice-
Sebastiano Zerbone -Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss. CCII, depositata il 13.10.2025 dal debitore ANDREA LEVERATTO, c.f. LVRNDR83D02D969Z, elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Daniele Lippi, Via Mylius 7/2, 16121 – Genova (GE) (pec: Daniele.lippi@pec.it), con l'assistenza del gestore della crisi Dott.ssa Tiziana Maccione;

Rilevato che la situazione patrimoniale di ANDREA LEVERATTO descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) risulta essere la seguente:

- I. ANDREA LEVERATTO risiede in un immobile messo a disposizione della madre in Comune di Levanto (SP), località Vignana n. 27. Il nucleo familiare è composto dal solo debitore. È padre di tre figli, i quali sono mantenuti dalla ex compagna di LEVERATTO.
- II. Il debitore svolge attività lavorativa stagionale a tempo determinato presso l'impresa "Maggiani Enrico", con qualifica di operaio metalmeccanico. Nel periodo in cui non lavora percepisce la disoccupazione.

Le retribuzioni percepite sono sintetizzate nella seguente tabella:

CU	REDDITO		12,00
	LORDO	NETTO	MENSILE
2022	9.956,17	8.306,92	692,24
2023	15.185,75	12.648,85	1.054,07
2024	6.458,25	5.704,94	475,41

- III. Il debitore afferma che le spese di mantenimento ammontano a complessivi € 520,00 mensili. Il reddito percepito viene integralmente impiegato dalle spese necessarie al proprio mantenimento. Il debitore ha comunque dato atto che i suoi genitori sono disponibili a versare la somma mensile di € 300,00 per tre anni. In definitiva, LEVERATTO offre ai creditori la somma mensile di € 300,00 oltre al ricavato dalle eventuali vendite dei terreni e del piccolo vano in località Levanto, come di seguito



specificato.

IV. ANDREA LEVERATTO è proprietario di tre terreni, qualità uliveto e bosco alto, siti in Levanto (Terreno agricolo foglio 13 part. 90 uliveto classe 04, 1.470 mq; Terreno agricolo foglio 13 part. 313 uliveto classe 03, 820 mq; Terreno agricolo foglio 13 part. 337 bosco alto classe 02 , 570 mq). I primi due sono già stati oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale della Spezia, estinta per rinuncia del creditore in quanto antieconomica. Il valore complessivo di perizia dei primi due terreni redatta dal C.T.U. Massimo Barli nell'anno 2023 è pari ad € 5.600,00. Ad avviso dell'OCC, il terzo terreno potrebbe avere un valore simile, se non addirittura inferiore, a quelli già oggetto di perizia. La collocazione dei terreni e la rinuncia del creditore alla procedura esecutiva, ad avviso dell'OCC, consentono di ritenere che i terreni non saranno di facile liquidazione. Ad avviso del debitore, dalla liquidazione dei terreni è presumibile attendersi un attivo di circa € 10.000,00.

Il debitore risulta, inoltre, proprietario di un vano sito in Comune di Levanto, località Vignana (foglio 19, particella 752, sub. 2, categoria A/3, classe 01, 1 vano rendita euro 92,96), "di fatto inglobato nella proprietà di altri soggetti" (relazione OCC, p. 7).

Il debitore è, inoltre, intestatario del c/c BPER sul quale viene addebitata la rata del mutuo ipotecario. Il conto, al 31.3.25, presenta un saldo negativo di € 5,95.

Il debitore risulta, infine, proprietario del motoveicolo targato CK80548, del quale non è più in possesso da anni. Per tale ragione, LEVERATTO ha presentato denuncia di perdita di possesso del veicolo.

V. Secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC, i debiti ammontano a complessivi € 323.865,76 (nel ricorso, invece, è indicata la diversa somma di € 154.959,84). Lo stato di sovraindebitamento deriva dalla gestione dell'attività di bar svolta a Levanto in Via Cairoli 1 con denominazione "Bar Franca Snc di Leveratto Andrea", di cui il debitore è divenuto, nel tempo, socio unico. Tale attività imprenditoriale è sostanzialmente cessata da anni, nonostante l'impresa risulti ancora formalmente attivo.

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di ANDREA LEVERATTO inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che non constano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

Rilevato che, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 ("Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia);

Considerato, in proposito, che il debitore ha dichiarato che le sue spese di ammontano a complessivi € 520,00 mensili, i quali non devono essere compresi nella liquidazione;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019, deve ordinare a ANDREA LEVERATTO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del



presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 13.10.2025;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di ANDREA LEVERATTO o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore

P.Q.M.

- A. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ANDREA LEVERATTO
- B. Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone
- C. Nomina liquidatrice la Dott.ssa Tiziana Maccione
- D. Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
- E. Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019, l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte ANDREA LEVERATTO, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione
- F. Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 ad ANDREA LEVERATTO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 29.9.2025



- G. Ordina al debitore ANDREA LEVERATTO il deposito dei bilanci e delle scritture contabili fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- H. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto G) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019
- I. Ordina la consegna e il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della somma di € 520,00 mensili, occorrente al mantenimento del ricorrente. In particolare, LEVERATTO verserà ogni mese al liquidatore su un conto da questi indicato e aperto all'uopo tutti gli emolumenti percepiti, a qualsiasi titolo; il liquidatore, indi, verserà a LEVERATTO la somma di € 520,00
- J. Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza
- K. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate
- L. Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza *ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019*, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L))
- M. Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati di proprietà di ANDREA LEVERATTO
- N. Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombenti citati (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura)
- O. Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori



Sent. n. 12/2026 pubbl. il 05/03/2026

Cron. n. : 491/2026

Rep. n. 12/2026 del 05/03/2026

- P.** Dispone che il liquidatore esegua gli incumbenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera O) e tutta la documentazione inerente gli incumbenti svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incumbenti già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto N) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto P))
- Q.** Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento ad ANDREA LEVERATTO presso il domicilio eletto, al gestore della crisi e liquidatore

La Spezia, 3.3.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà



